

professori delle Facoltà Scuole e Istituti interessati, nonchè, ove esista, il Senato accademico ».

Onorevole relatore, ella ha udito anche le modificazioni proposte dal Ministro. Le accetta?

PERNA, *relatore*. Le accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3, il quale nella nuova formula concordata fra Governo e Commissione risulta del seguente tenore:

« L'articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente ed è esteso agli Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali:

« Ogni Università o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Università o Istituto e quelle per il personale posto a carico del suo bilancio, ferme restando le disposizioni di legge concernenti i professori e gli assistenti.

« Il regolamento è emanato, ed occorrendo modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei professori delle Facoltà, Scuole e Istituti interessati, nonchè, ove esista, il Senato accademico.

« Il regolamento e le sue eventuali modificazioni debbono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale.

« Il trattamento economico delle categorie di personale a carico dei vari Istituti, salvo per quanto concerne il personale aiuto o assistente, non potrà essere superiore a quello risultante dall'attuazione del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

« Rimangono in vigore per gli Istituti Superiori di scienze economiche e commerciali le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'articolo 41 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1022, per il personale ivi contemplato ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7.

Nel decreto era così formulato:

« Il Ministro per l'educazione nazionale può consentire che il materiale scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e ricerche da eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto

di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito.

« Gli istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario ».

A questo articolo è proposto dalla Commissione il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma dell'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:*

« Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene ».

L'onorevole Ministro l'accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 7, il quale nel testo emendato secondo la proposta della Commissione, accettata dall'onorevole Ministro, risulta così formulato:

« Il Ministro per l'educazione nazionale può consentire che il materiale scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e ricerche da eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito.

« Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene.

« Gli Istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario ».

(È approvato).

L'articolo 10 del decreto era così formulato:

« Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, può essere disposta l'aggregazione di Istituti superiori di medicina veterinaria alle Università.

« Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale, può essere altresì disposta la soppressione di facoltà, scuole o insegnamenti universitari, oppure la fusione di facoltà o scuole appartenenti alla stessa Università.

« I decreti relativi saranno emanati udito il Consiglio superiore della educazione nazionale e conterranno le modalità dell'aggregazione, fusione o soppressione ».

A questo articolo è proposto dalla Commissione il seguente emendamento:

*L'ultimo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

« I decreti relativi saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore della